

Legge regionale 28 gennaio 1987 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).**

**Art. 15**

*Edilizia scolastica(programma 2.3.1.)*

Il limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l' anno 1985 con il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 84 milioni a decorrere dall' anno 1987.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 84 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.

Il limite di impegno di lire 315 milioni, autorizzato per l' anno 1985 con il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 16 milioni a decorrere dell' anno 1987.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 16 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.

L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.